SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA L.R. 13 MAGGIO 1993 N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO – ERVET SPA)

L'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (ERVET) è una società per azioni con quota azionaria maggioritaria della Regione, costituita nel 1974, di cui fa parte una rete composta da 11 centri di servizio specializzati nella fornitura di servizi alle imprese.

La presente legge va a modificare la legge regionale n. 25 del 1993, che contiene la disciplina sull'organizzazione di tale ente, ora denominato "ERVET – Emilia Romagna – Valorizzazione economica del territorio SpA", ridefinendone le funzioni, al fine di trasformarlo, da un sistema di servizi reali a scala di distretto, in uno strumento della Regione a forte carattere operativo, volto in particolare a supportare le politiche territoriali di Regione ed Enti locali, a valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali, a realizzare azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale regionale.

In particolare, si riconoscono ad ERVET le seguenti funzioni, (rispetto alla precedente normativa le prime due anche se enfatizzate sono in continuità, la terza è una novità):

- 1. la prestazione di assistenza tecnica a Regione ed Enti locali per iniziative di patnerariato per lo sviluppo locale, inclusa la loro gestione e valutazione;
- 2. il ruolo di gestione di programmi di cooperazione allo sviluppo della Regione e di programmi europei anche in collaborazione con altre regioni;
- 3. la possibilità di sviluppare e coordinare azioni per la promozione di investimenti esteri sul territorio regionale e di partecipare a fondi di investimento destinati a finanziare interventi e progetti territoriali o, su sollecitazione della Regione, nuove attività imprenditoriali.

La legge in esame stabilisce due modalità di intervento con cui ERVET realizza tali obiettivi:

- > attraverso la gestione di programmi della Regione, Enti locali, Enti pubblici regionali;
- partecipando ad iniziative o associandosi con enti, istituti, società pubblici o privati con fini analoghi o affini.

Essa prevede poi che il piano delle attività affidate dalla Regione a ERVET è disciplinato con convenzione, tra i due soggetti e che il programma annuale comprensivo di tutte le iniziative della Società e del relativo piano finanziario deve essere approvato dalla Giunta regionale.